

Testo originale¹

Convenzione fra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent

Conchiusa il 24 luglio 1941

Approvata dall'Assemblea federale il 5 dicembre 1941²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 settembre 1942

Entrata in vigore il 23 settembre 1942

Il Consiglio federale svizzero

e

S. M. il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia,

al termine della revisione sistematica del confine italo-svizzero, compiuta nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il M. Dolent dalla Commissione mista italo-svizzera appositamente incaricata,

: nel desiderio di procedere di pieno accordo alla determinazione completa di tale confine precisandolo ove esistevano incertezze o fissandolo ex-novo ove se ne era ravvisata l'opportunità, per le ragioni in seguito specificate,

e nel desiderio di dare una nuova documentazione descrittiva e tecnica di tale confine,

hanno risoluto di concludere, a tale scopo, una convenzione e nominato i loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma e dopo aver preso visione dell'intero lavoro di revisione compiuto dalla su menzionata Commissione mista,

hanno convenuto:

CS 11 100; FF 1941 279

¹ Anche il testo tedesco, pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta, è originale, ma non fa fede in caso di contestazione.

² Art. 1 n. 1 del DF del 5 dic. 1941 (RU 58 1039).

Settore corrispondente al Canton Grigioni

Tratto primo: corrispondente al Passo dei Fieno o Pass la Stretta fra il comune svizzero di Pontresina ed il comune italiano di Livigno.

Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Passo del Fieno o Pass la Stretta dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio del Passo e che tale linea taglia il Rifugio Militare svizzero costruito sul Passo, si stabilisce di abbandonare in questo tratto il criterio della linea di displuvio in modo che il rifugio rimanga per intero in territorio svizzero in analogia a quanto è stato convenuto a favore del Regno d'Italia circa il tratto quindicesimo della presente convenzione.

La linea di confine concordata viene fissata mediante sette termini nuovi numerati da 6 a 12. Essa si svolge come risulta dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato n° 1 alla presente convenzione³ e cioè:

1. dal termine n° 6, situato immediatamente a nord del Passo del Fieno o Pass la Stretta, sulla linea di displuvio della cresta che separa la Valle di Livigno, in parte italiana, dalla Vai dei Fain, in parte svizzera, ai successivi termini n° 7, 8, 9, 10, 11 e 12, situato anche quest'ultimo sulla linea di displuvio su menzionata, il confine corre in linea retta di termine in termine;
2. a nord del termine n° 6, come a sud del termine n° 12, il confine riprende la linea di displuvio della cresta che separa la Valle di Livigno, in parte italiana, dalla Vai del Fain, in parte svizzera.

Tratto secondo: corrispondente alla testata di Valle Orsera fra il comune svizzero di Poschiavo ed il comune italiano di Livigno.

Riconosciuto che il confine in corrispondenza alla testata di Valle Orsera deve svolgersi in massima lungo la linea di displuvio della cresta che separa questa valle, in parte italiana, dalla Valle Agoné, in parte svizzera, si approva la linea di confine quale è stata fissata mediante otto termini nuovi, numerati da 8 a 15, e risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato n° 2 alla presente convenzione⁴, linea che si svolge come segue:

1. dal termine n° 7, situato sulla Forcola di Livigno, ai termini successivi, n° 8, 9 e 10 e dal termine n° 11 al termine n° 12, si svolge lungo la linea di displuvio della cresta che separa la Valle Orsera (affluente della Valle di Livigno), in parte italiana, dalla Valle Agoné, in parte svizzera, sulla quale i cippi sono situati;
2. dal termine n° 10 al termine n° 11, dal termine n° 12 al termine n° 13, dal termine n° 13 al termine n° 14, e da quest'ultimo al termine n° 15 corre in linea retta.

³ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

⁴ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

**Tratto terzo:
corrispondente a M. Masuccio ed alle sue pendici sud fra il comune
svizzero di Brusio ed il comune italiano di Tirano.**

Rilevato che il processo verbale 27 Agosto 1874 relativo all'incippamento del confine italo-svizzero fra Tirano e Brusio «in adempimento della «convenzione » di Berna del 31 Dicembre 1873⁵» non è in armonia con quanto dispone tale «convenzione», circa il tratto compreso fra il termine n° 9 (Pian Cavallino) e il termine n° 13, perchè invece di tracciare una linea retta che dal termine n° 9 porta alla sommità di M. Masuccio, come prescrive la «convenzione», ha prolungato l'allineamento termine n° 5 (Sasso del Gallo) termine n° 9 (Pian Cavallino) portando così il confine non sulla sommità di M. Masuccio, ma sulla cresta che unisce M. Masuccio al Corno Rosso e precisamente a m 224 circa ad est di M. Masuccio;

constatata inoltre la convenienza di mantenere come termini di confine i termini intermedi attualmente esistenti fra i termini n° 9 e n° 13 e cioè i termini n° 10, 11 e 12 e l'andamento attuale della linea di confine fra questi termini (linea retta);

si stabilisce:

1. di annullare il termine n° 13 stabilito nel 1874;
2. di fissare sul terreno un nuovo termine n° 13 sulla sommità di M. Masuccio;
3. di disporre che il confine fra il termine n° 12 ed il nuovo termine n° 13 corra in linea retta.

La linea di confine così stabilita risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala 1:25 000, allegato n° 3 alla presente convenzione⁶.

**Tratto quarto:
corrispondente alla testata del Torrente Lovero fra il comune svizzero
di Castasegna ed il comune italiano di Villa di Chiavenna.**

Constatato che la convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 27 Agosto 1863⁷ quando afferma che la linea di confine sulla destra del fiume Mera è costituita «dall'asse del Torrente Lovero sino al confine non contestato» ha piena rispondenza nella realtà, e può essere applicata alla lettera inquantochè l'impluvio del Torrente Lovero, ben marcato sul terreno, ha precisamente origine immediatamente a valle «del confine non contestato» rappresentato dal breve tratto di cresta che si stacca a sud-sud-ovest di Pizzo Galleggione, si stabilisce che la linea di confine sulla destra del Fiume Mera corra lungo l'asse del Torrente Lovero sino alla sua origine sotto la cresta che si stacca a sud-sud-ovest di Pizzo Galleggione, come risulta dal rilievo alla scala 1:10 000, allegato n° 4 alla presente convenzione⁸, asse che è stato precisamente

⁵ [CS 11 78. RS 0.132.454.1]

⁶ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

⁷ [CS 11 70. RS 0.132.454.1]

⁸ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

fissato sul terreno, alla testata del Torrente Lovero, mediante i due termini nuovi n° 7 e 8.

**Tratto quinto⁹:
compreso fra il Ponte del Mut d'Avers e la sommità di Cimalmotta o Piz Miez (Valle di Lei), fra i comuni svizzeri di Avers e di Innerferrera ed il comune italiano di Piuro.**

Presa cognizione dei seguenti documenti:

«Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per l'accertamento della frontiera tra la Lombardia e il Canton Grigioni», del 27 Agosto 1863¹⁰, «Questione 4^a»;

«Processo verbale di visita e redazione spiegativa dell'articolo 4° della convenzione 27 Agosto 1863 relativo al confine in Vai di Lei» del 22 Agosto 1864¹¹;

«Procès-verbal d'abornement de quelques points de la frontière entre l'Italie, province de Sondrio, et la Suisse, Canton des Grisons, d'après la convention signée a Tirano (Piatta Mala) le 27 Août 1863 et l'acte additionnel d'Andéer du 22 Août 1864» del 9 Agosto 1867*;

si stabilisce di tracciare il confine, nel tratto in esame, attenendosi, in massima, al testo dell'atto del 22 Agosto 1864 e cioè in relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti settimo, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione, globalmente mediante reciproche concessioni;

si approva quindi il tracciato sul terreno della linea di confine concordata, quale è stata fissata mediante 26 termini, numerati da 21 a 46 (di cui 24 nuovi) e un punto trigonometrico italiano e svizzero (Cimalmotta o Piz Miez); si stabilisce altresì:

1. dal termine n° 21 (collocato nel 1894 col n° 3) situato sulla destra del Reno di Lei immediatamente a monte dal Ponte del Mut d'Avers, al termine n° 22 (collocato nel 1867 pure col n° 3) ed ai successivi termini nuovi dal n° 23 al n° 46 il confine corre in linea retta di termine in termine;
2. dal termine n° 46 al punto trigonometrico situato sulla sommità di Cimalmotta o Piz Miez, parimenti corre in linea retta.

La nuova linea di confine risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala 1:10 000, allegato n° 5 alla presente convenzione¹².

* Data della riunione della Commissione incaricata dell'incippamento. Il verbale venne firmato poi a Losanna il 24 dicembre 1867 e a Coira l'11 gennaio 1868 dai Delegati svizzeri; a Torino il 30 gennaio 1868 dai Delegati italiani.

⁹ Questo tratto è stato modificato in parte dalla conv. dei 25 nov. 1952 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione di confine nella Valle di Lei (RS **0.132.454.21**). Vedi anche lo scambio di lettere dei 26 giu. 1964 (RS **0.132.454.211**).

¹⁰ [CS **11 70**. RS **0.132.454.1**]

¹¹ [CS **11 76**. RS **0.132.454.1**]

¹² Questo allegato, pubblicato nella RU (RU **58** dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

**Tratto sesto:
corrispondente al Passo Baldiscio o Balniscio fra il comune svizzero di Mesocco e il comune italiano di Isolato.**

Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Passo Baldiscio o Balniscio deve svolgersi secondo quanto stabiliscono i documenti 7 Luglio 1472 e 29 Luglio 1653 si approva il tracciato sul terreno della linea di confine, quale risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:25 000, allegato n° 6 alla presente convenzione¹³, linea che è stata appoggiata a cinque termini nuovi numerati da 12 a 16.

L'andamento della linea di confine fra tali termini è il seguente:

1. dal termine n° 12, situato sulla linea di displuvio della catena principale delle Alpi Retiche, fra Pizzo dei Rossi o dei Tre Spartiacque e Pizzo di Curciosa, il confine lascia tale linea di displuvio, volge a sud e corre in linea retta sino al termine n° 13;
2. dal termine n° 13 al termine n° 14 corre lungo la linea di displuvio della piccola cresta chiamata Filo dei Sassi su cui trovansi i due termini;
3. dal termine n° 14 al termine n° 15, situato in località chiamata Serraglia, e da quest'ultimo al termine n° 16 corre in linea retta;
4. dal termine n° 16 a M. Baldiscio o Balniscio, dove il confine si riallaccia al confine non contestato, esso si svolge lungo la linea di displuvio della cresta che li unisce.

Settore corrispondente al Canton Ticino¹⁴

**Tratto settimo:
compresso fra il termine n° 21 L e il termine n° 22 (versante sinistro di Val di Gotta) fra il comune svizzero di Arogno e il comune italiano di Pello.**

In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispone, in merito, il verbale del 20 Agosto 1925 «Processo verbale di delimitazione del confine italo-svizzero dal termine 21.L al 24»; si stabilisce che il confine si svolga come

¹³ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

¹⁴ Questo settore è stato modificato in parte dalle conv. del 5 apr. 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernenti la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara, fra i comuni di Chiasso e Como (RS 0.132.454.22) e una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso (RS 0.132.454.23), dalla conv. del 23 giu. 1972 concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia (RS 0.132.454.221) e dalla conv. del 12 giu. 1981 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al Valico dei Mulini e Pedrinete (RS 0.132.454.25).

risulta dal rilievo alla scala di 1:1000 allegato n° 7 alla presente convenzione¹⁵ e cioè fra i termini già esistenti:

n° 21.L (costituito da un cippo e da una incisione su roccia) situato a cavallo della Val di Gotta e n° 21.M, situato sulla cresta che si stacca a nord-est di Cima della Crocetta;

n° 21.M e n° 22, situato anche quest'ultimo sulla cresta su menzionata; il confine corre in linea retta.

Tratto ottavo:

compreso fra il termine n° 26.E e il termine n° 27 in località chiamata Costa di Sella fra il comune svizzero di Muggio e il comune italiano di S. Fedele.

In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispongono, in merito, il Trattato di Varese (1755, 22 Ottobre «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano ed il Baliaggio svizzero di Mendrisio») ed il verbale 17 Ottobre 1900 (Processo verbale di delimitazione della frontiera italo-svizzera fra la sponda orientale del Lago di Lugano e il termine n° 58); si stabilisce che il confine, nel tratto in questione, si svolga come risulta dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato n° 8 alla presente convenzione¹⁶ e cioè fra i termini già esistenti:

n° 26.E, situato a nord-est dell'Alpe di Sella;

n° 27, situato sulla destra del Torrente Breggia all'altezza del Cimitero di Erbonne; corre in linea retta.

Tratto nono¹⁷:

compreso fra Ponte Tresa e lo Stretto di Lavena. Andamento della linea di confine sullo specchio del Laghetto di Lavena fra i comuni svizzeri di Ponte Tresa e Caslano e il comune italiano di Lavena Ponte Tresa.

Tenuto presente il «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano e il Baliaggio Svizzero di Lugano in esecuzione del trattato di Varese Parte Prima» dei 21 Luglio 1754 e la convenzione del 21 Settembre 1678, richiamata esplicitamente in tale «regolamento» si stabilisce che da Ponte Tresa, ove trovasi il termine n° 48.B, allo stretto di Lavena, il confine corra lungo la mediana del Laghetto di Lavena

¹⁵ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

¹⁶ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

¹⁷ Questo tratto è stato modificato in parte dalla conv. dei 16 mag. 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione dei confini nello stretto di Lavena e sulla Tresa (RS 0.132.454.27).

come risulta dal rilievo alla scala di 1:25 000 allegato n° 9 alla presente convenzione¹⁸.

**Tratto decimo¹⁹:
corrispondente al Fiume Tresa fra i comuni svizzeri di Ponte Tresa,
Croglione e Monteggio e i comuni italiani di Lavena Ponte Tresa e
Cadegliano Vicinago.**

In considerazione dello stato attuale del Fiume Tresa, soggetto alla possibilità di vagare oltre la riva destra (svizzera) che in taluni tratti è al livello stesso del fiume e senza difesa, allo scopo di conferire alla linea di confine lungo questo fiume la necessaria stabilità e di renderla, nel contempo, facilmente reperibile agli agenti di frontiera dei due Stati, si stabilisce, in deroga alla «Convenzione conclusa tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera per l'accertamento della frontiera fra la Lombardia e il Canton Ticino» in data 5 Ottobre 1861²⁰ «Questione nona»:

1. da Ponte Tresa, ove trovasi il termine n° 48.B, al Ponte Cremenaga, sul quale trovasi il termine n° 48.A, e più a valle sino all'altezza del termine n° 48, il confine corre lungo la mediana del Fiume Tresa, intendendo per «Fiume Tresa» l'intero complesso del letto;
2. il letto del Fiume Tresa e la sua mediana, dai termini già esistenti n° 48.B e n° 48.A, situati in corrispondenza di tale mediana, sono stati fissati mediante n° 18 termini nuovi numerati da 48.A.1 a 48.A.18, costituiti ciascuno da una coppia di cippi disposti a cavallo del fiume;
3. la linea di confine concordata e la posizione dei nuovi termini risultano nei loro particolari dal rilievo alla scala 1:10 000, allegato n° 10 alla presente convenzione²¹.

**Tratto undicesimo:
compreso fra il termine n° 14 (Monticello di Finardo) e il termine n° 15
(Punta di Polà) fra il comune svizzero di Indemini e il comune italiano
di Veddasca.**

In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispone in merito il Trattato di Varese (1754, 22 Giugno «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano e il Baliaggio svizzero di Locarno»); si stabilisce che la linea di

¹⁸ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

¹⁹ Questo tratto è stato modificato in parte dalla conv. del 16 mag. 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa (RS 0.132.454.1).

²⁰ [CS 11 82. RS 0.132.454.1]

²¹ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

confine fra il termine n° 14 (Monticello di Finardo) e il termine n° 15 (Punta di Polà) si svolge lungo la linea di displuvio della cresta che si stacca da Punta di Polà sulla quale i termini sono situati.

La nuova linea di confine risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000 allegato n° 11 alla presente convenzione 22 ed è stata fissata da due termini nuovi: n° 14.A e n° 14.B.

Settore corrispondente al Canton Vallese

Tratto dodicesimo²³:

corrispondente al Passo dei Gries o Griespass fra il comune svizzero di Ulrichen e il comune italiano di Formazza.

Preso in esame il confine in corrispondenza del Passo dei Gries o Griespass, tracciato lungo la linea di displuvio del Passo dai processi verbali del 6 Settembre 1920 e del 31 Agosto 1921, constatato che tale linea di displuvio fissa un confine difficilmente reperibile sul terreno e perciò di difficile controllo, specialmente nel tratto in cui si svolge sul ghiacciaio del Gries o Griesgletscher, si stabilisce di modificare tale confine mediante reciproci compensi calcolati sulla base della linea di displuvio e ciò appunto allo scopo di eliminare gli inconvenienti su menzionati.

La nuova linea di confine viene fissata da 4 termini portanti i n° 1, 1.A, 2 e 3 e risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato n° 12 alla presente convenzione²⁴ e cioè:

1. dal termine n° (zero) collocato nel 1929 sul Corno Gries o Grieshorn, procedendo verso ovest, il confine si svolge lungo la linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Lepontine sino ad un punto situato a S. E. a m 130 circa dal termine n° 1, dal quale punto raggiunge tale termine n° 1 seguendo la linea di displuvio della cresta secondaria su cui quest'ultimo è situato.
2. dal termine n° 1 al termine n° 1.A, dal termine n° 1.A al termine n° 2 e da quest'ultimo al termine n° 3 il confine corre in linea retta.
3. dal termine n° 3, situato sulla linea di displuvio della cresta secondaria che si stacca a nord-est del Corno dei Camosci o Bettelmatthorn, il confine si svolge lungo la linea di displuvio di tale cresta secondaria sino alla sommità del Corno dei Camosci o Bettelmatthorn, da cui riprende a seguire la linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Lepontine.

²² Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

²³ Questo tratto è stato modificato in parte dalla conv. del 4 lug. 1952 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente la rettifica di confine al Passo Cornera o Kriegalppass (RS 0.132.454.29).

²⁴ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

**Tratto tredicesimo:
compreso tra la rotabile dei Sempione e Pizzo l’Omo fra il comune
svizzero
di Zwischbergen e il comune italiano di Trasquera.**

In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, undicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni, dopo aver preso cognizione del verbale del 7 Agosto 1906 redatto dalla Commissione incaricata di determinare il confine a cavallo del Torrente Diveria il cui testo non è in armonia coi rilievi alla scala 1:20 000 annesso a tale verbale si stabilisce:

1. il confine nel tratto compreso fra i termini attualmente esistenti n° 7, situato sulla sinistra dei Torrente Diveria, sul ciglio a monte della rotabile del Sempione, n° 6 e n° 5 situati sulla destra del Torrente Diveria, si svolge secondo quanto prescrive il testo del verbale del 7 Agosto 1906 come risulta dal rilievo alla scala di 1:1000, allegato n° 13 alla presente convenzione²⁵ e cioè dal cippo n° 7 al cippo n° 6 corre in linea retta, dal cippo n° 6 al cippo n° 5 corre parimenti in linea retta;
2. nel tratto compreso fra i termini attualmente esistenti n° 3, n° 2, n° 1, situati sulla cresta che si stacca a nord-ovest di Pizzo l’Omo e fra il termine n° 1 e Pizzo l’Omo, il confine si svolge come risulta dal rilievo alla scala di 1:20 000 allegato n° 14 alla presente convenzione²⁶ e cioè dal termine n° 3 al termine n° 2 corre in linea retta, così dal termine n° 2 al termine n° 1 e dal termine n° 1 a Pizzo l’Omo.

**Tratto quattordicesimo:
corrispondente al Rifugio Osservatorio Regina Margherita (Punta
Gnifetti o
Signalkuppe) fra il comune svizzero di Zermatt e i comuni italiani di
Macugnaga e Alagna.**

Riconosciuto che la linea di confine nel tratto in esame dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio della cresta principale del M. Rosa e che tale linea taglia il Rifugio Osservatorio Regina Margherita del Centro Alpinistico Italiano, in relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, undicesimo e tredicesimo della presente convenzione, globalmente mediante reciproche concessioni, si stabilisce di abbandonare il criterio della linea di displuvio in corrispondenza a tale rifugio in modo che esso rimanga per intero in territorio italiano.

²⁵ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

²⁶ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

La linea di confine concordata viene fissata mediante due termini nuovi portanti i numeri 1 e 2. Essa si svolge come risulta dalla planimetria alla scala di 1:200 allegato n° 15 alla presente convenzione²⁷ e cioè:

1. dal termine n° 1 situato a nord-est del rifugio, sulla linea di displuvio, della cresta principale del M. Rosa, proseguendo verso sud-ovest abbandona la linea di displuvio e raggiunge in linea retta (m 7,10 circa) il piede dello spigolo nord del muro che costituisce il basamento su cui giace il Rifugio Osservatorio Regina Margherita, segue poi il piede di tale muro lungo l'intero lato nord-ovest e lungo parte del lato sud-ovest sino al termine n° 2, situato sulla predetta linea di displuvio della cresta principale dei M. Rosa in prossimità della scala d'ingresso del rifugio;
2. a sud-ovest del termine n° 2, il confine riprende a seguire, come a nord del termine n° 1, la linea di displuvio della cresta principale del M. Rosa.

**Tratto quindicesimo:
corrispondente al Rifugio Principe di Piemonte del Centro Alpinistico
Italiano situato sul Passo S. Teodulo o Theodulpass fra il comune
svizzero di Zermatt e il comune italiano di Valturnenza.**

Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Rifugio Principe di Piemonte del Centro Alpinistico Italiano situato a nord del Passo S. Teodulo o Theodulpass dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine e che tale linea taglia il rifugio anzidetto, si stabilisce di abbandonare in corrispondenza a questo breve tratto il criterio della linea di displuvio in modo che il rifugio rimanga per intero in territorio italiano, in analogia a quanto è stato convenuto a favore della Confederazione Svizzera circa il «tratto primo» della presente convenzione.

La linea di confine concordata viene fissata mediante 4 termini nuovi portanti i n° 1, 2, 3, 4. Essa si svolge come risulta dalla planimetria alla scala 1:400, allegato n° 16 alla presente convenzione²⁸ e cioè dal termine n° 1, situato a sud del Rifugio Principe di Piemonte sulla linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine, il confine, proseguendo verso nord, abbandona tale linea e raggiunge in linea retta il termine n° 2 situato sull'estremo sud del muretto che costituisce il parapetto che limita ad est il piazzale del rifugio; dal termine n° 2 segue l'asse di tale muretto sino al suo estremo nord dove trovasi il termine n° 3 dal quale poi raggiunge in linea retta il termine n° 4 situato a nord del Rifugio sulla linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine.

²⁷ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

²⁸ Questo allegato, pubblicato nella RU (RU 58 dopo la pag. 1046), non è riprodotto nella presente Raccolta.

Documentazione

I documenti ufficiali di confinazione compilati sono:

1. «Raccolta dei verbali delle sedute della Commissione.»

Comprende gli accordi presi e tutte le disposizioni attuate per lo svolgimento dei lavori di revisione compiuti e per la documentazione finale.

2. «Verbali dei termini.»

I verbali sono raccolti per sezioni o per tratti, in cui le sezioni a loro volta sono suddivise, in apposite cartelle con una premessa particolare per ogni sezione o per ogni tratto. Tutte le sezioni di ogni settore sono poi riunite in un'unica cartella che comprende ancora una «premesse generale» al settore la quale contiene notizie sommarie sul lavoro di revisione compiuto e dati generali e particolari sul settore considerato e sull'incippamento.

Le premesse alle sezioni o ai tratti contengono invece una «descrizione sommaria della linea di confine» della sezione o del tratto e un «elenco dei termini e descrizione della linea di confine di termine in termine» compilato in modo schematico per rendere più evidente il testo dei verbali e più pronta e facile la ricerca e la consultazione di essi.

3. «Libretto descrizione della linea di confine.»

Sono tre, uno per ciascun settore e vennero compilati allo scopo di fornire un documento sintetico e di uso pratico per tutto quanto riguarda i lavori compiuti ed i documenti di confinazione compilati. Ciascuno di essi contiene:

- in una «parte prima» notizie sui procedimenti seguiti, sui lavori compiuti e sulla documentazione definitiva compilata tolta dalla «premesse generale» ai settori del documento «Verbali dei termini»;
- in una «parte seconda» i principali dati relativi al settore e sui vari tipi di termini in esso esistenti, la sua ripartizione in sezioni e per ciascuna di tali sezioni e dei tratti in cui esse furono a loro volta suddivise, una «descrizione sommaria della linea di confine» e un «elenco dei termini e descrizione della linea di confine di termine in termine» procedendo sempre in uno stesso senso, dati questi che furono tratti dalla «premesse generale» suddetta e dalle premesse alle sezioni o ai tratti.

4. «Raccolta degli elementi trigonometrici.»

Sono tre fascicoli, uno per ciascun settore e contengono gli elementi numerici della linea di confine.

Ciascuno di essi consta di 4 parti e cioè:

- parte prima: «Relazione sui lavori geodetici e celerimetrici» che contiene tutte le notizie relative ai diversi lavori tecnici eseguiti dai due Stati per la determinazione dei termini principali e secondari;
- parte seconda: «Elenchi degli elementi geodetici italiani e svizzeri impiegati per le operazioni di confinazione» che contengono i lavori geodetici dei punti trigonometrici italiani e svizzeri, situati sulla linea di confine, ed i lavori

geodetici dei punti trigonometrici delle triangolazioni italiana e svizzera usati per la determinazione dei termini di confine;

- parte terza: «Elenco degli elementi geodetico-topografici dei termini di confine» che contiene i valori geodetico-topografici dei termini principali e secondari;
- parte quarta: contiene una «tabella per il passaggio delle coordinate geografiche dal sistema italiano a quello svizzero e viceversa» e una carta topografica alla scala di 1:100 000 sulla quale venne segnata la posizione dei punti trigonometrici e dei termini principali elencati nella parte seconda.

5. «Atlante dei rilievi della linea di confine.»

È suddiviso in tre fascicoli, uno per ciascun settore. Ogni fascicolo contiene:

- una copertina con l'intestazione, una tavola coi quadri d'unione dei fogli del settore considerato ed una «nota» contenente un cenno dei procedimenti usati per i lavori, ed una tavola coi segni convenzionali adottati;
- un certo numero di fogli rappresentanti la striscia di confine alla scala di 1:25 000 aventi una numerazione unica per tutti i tre settori, secondo un unico piano d'insieme e un certo numero di fogli rappresentanti i rilievi parziali alle scale di 1:10 000 e scale maggiori dei tratti di confine di maggiore importanza.

Tutti questi documenti compilati dalla Commissione mista durante la revisione sistematica della linea di confine fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono la nuova ed unica documentazione della linea di confine nel tratto considerato. Di conseguenza tutte le disposizioni contenute nella documentazione preesistente (trattati, convenzioni, processi verbali ecc.) che hanno servito di base per la determinazione della linea di confine che fossero in contrasto con tali documenti sono abrogate.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

La convenzione è redatta in italiano e in tedesco e in duplice originale. In caso di divergenza farà fede il testo italiano.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

Berna, il 24 luglio 1941.

Pilet-Golaz

Tamaro